

PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco, 30 – 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 25778/AMB

Vicenza, 3 APR. 2012

Oggetto: Modifica e rinnovo Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 389.

Ditta PASSMETAL SRL con sede legale e operativa in Via Madonna, 2/G in comune di Lonigo.

Invio provvedimento n. 56/Servizio Suolo Rifiuti/12.

Spett.le Ditta PASSMETAL SRL

Via Madonna, 2/G

36045 Lonigo (Vi)

p.c. Al Comune di Lonigo
36045 Lonigo (Vi)

p.c. All'ARPAV Dipartimento di Vicenza
Via Spalato, 14
36100 Vicenza

Si trasmette in allegato copia del provvedimento n. 56/Servizio Suolo Rifiuti / 12 del 03/04/2012 di cui all'oggetto.

In riferimento all'attuazione delle procedure consentite dal Regolamento Europeo (UE) n° 333/2011 per i rifiuti metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio) si precisa che la ditta, con la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi* acquisita agli atti il 28/11/2011 con prot. n. 82832 e relative integrazioni, ha inteso effettuare l'attività di recupero rifiuti non pericolosi aderendo alla procedura semplificata di cui all'art. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, per cui è previsto il rispetto delle norme tecniche e condizioni definite dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i..

Pertanto il provvedimento di iscrizione in procedura semplificata non avvalga in alcun modo la procedura di cui al Regolamento Europeo (UE) n° 333/2011 indicata dalla ditta nella Relazione tecnica descrittiva dell'impianto allegata alla *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi* acquisita agli atti il 28/11/2011 con prot. n. 82832.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio Acqua Suolo Rifiuti
Dott. Ing. Alberto Piccoli





PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco 30 – 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro **56** / Servizio Suolo Rifiuti /12 del **3 APR. 2012** Prot. n. **25778**

OGGETTO: Ditta **PASSMETAL S.R.L.** (c.f. 02777920238) con sede legale e operativa in via Madonna 2/G in Comune di Lonigo; D.lgs 152/2006 e s.m.i.; D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Modifica e Rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 389.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- 1) che la ditta **PASSMETAL DI PASSARIELLO MASSIMO & C. SAS** con sede legale e operativa in via Madonna 2/G in Comune di Lonigo a seguito di comunicazioni rese, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 22/97, risultava iscritta in data 25.06.1998 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, istituito ai sensi della medesima norma, al numero **389** e con rinnovo ultimo del 11.08.2008 con provvedimento n. 85/U.C. Suolo Rifiuti/08 prot. n. 58705, per i punti 3.1 (R13, R4), 3.2 (R13, R4), 5.8 (R13) dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i.;
- 2) con nota del 25.11.2011 acquisita agli atti con prot. n. 82832 del 28.11.2011, la ditta **PASSMETAL DI PASSARIELLO MASSIMO & C. SAS** ha presentato la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* al fine di ottenere una modifica dell'iscrizione per la sede operativa di Via Madonna 2/G in Comune di Lonigo;
- 3) in data 30.12.2011 con prot. n. 90417 questo Servizio ha comunicato alla ditta l'avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90 con richiesta di integrazioni ed ha informato il Comune di Lonigo, competente dal punto di vista urbanistico, edilizio ed igienico sanitario, soggetto titolare del procedimento ai sensi del D.P.R. 07.04.2010 n. 160, in merito all'attività di recupero rifiuti prospettata;
- 4) con nota acquisita agli atti il 03.01.2012 con prot. 674, la ditta comunicava la variazione della ragione sociale in **PASSMETAL S.R.L.** con sede legale in via Madonna 2/G in comune di Lonigo, a seguito della trasformazione della sua natura giuridica da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, confermando il medesimo rappresentante legale e precisando che tutti gli altri dati rimangono invariati;



- 5) con nota email del 16.01.2012, acquisita agli atti il 16.01.2012 con prot. 3683, il Comune di Lonigo comunicava di rinunciare ad avocare a sè la competenza del procedimento di cui ai punti 2) e 3);
- 6) a seguito della richiesta da parte di questo Servizio (nota del 26.01.2012 prot. 6963), la ditta ha presentato l'adeguamento delle garanzie finanziarie con indicata la nuova ragione sociale (nota acquisita agli atti il 08.02.2012 con prot. 10327);
- 7) questo Servizio con provvedimento n. reg. 27/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 28.02.2012 prot. 15569 prendeva atto e dava conferma della variazione sociale di cui sopra secondo quanto riportato nella documentazione depositata agli atti;
- 8) questo Servizio con nota del 01.03.2012 con prot. n. 16637 ha comunicato l'avvio del procedimento per il divieto di modifica dell'attività di recupero nelle modalità previste dalla ditta nella nota prot. n. 82832 del 28.11.2011, poichè non era stato dato riscontro alla richiesta di integrazioni contenuta nell'avvio del procedimento del 30.12.2011 (prot. n. 90417). Nella nota del 01.03.2012 con prot. n. 16637 la ditta è stata informata, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., del diritto a presentare per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della nota, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti ed è stato precisato che trascorso tale termine senza alcun riscontro in merito, questo Servizio avrebbe archiviato d'ufficio l'istanza di modifica dell'attività di recupero rifiuti, concludendo così il procedimento;
- 9) con nota del 08.03.2012 ed acquisita agli atti con prot. 18631, la ditta ha presentato le proprie osservazioni corredate di documenti, ossia ha comunicato di aver presentato le integrazioni richieste tramite posta certificata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lonigo in data 02.02.2012 e, contestualmente, ha inoltrato una copia integrale di dette integrazioni con le ricevute di consegna e accettazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta aver prestato per l'attività di messa in riserva una polizza fidejussoria (polizza n. M0986842811 del 19.06.2008) emessa da Fondiaria SAI S.p.A. per un massimale di 8.890,00 € con scadenza 19.06.2014, ed una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento (polizza n. M00940127/06 del 25.06.2008) con la Fondiaria SAI S.p.A. per un massimale di 2.600.000,00 € con frazionamento annuale.

DATO ATTO che la comunicazione di cui sopra è stata effettuata per le attività di cui ai punti **3.1** (R13-R4, R13), **3.2** (R13-R4, R13), **5.8** (R13) dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i.,

RITENUTO che per le attività, di cui ai punti **3.1** (R13-R4, R13), **3.2** (R13-R4, R13), **5.8** (R13) dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i., oggetto di comunicazione, secondo quanto riportato nella documentazione sopraccitata, l'attività della ditta è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per l'Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.


VISTA l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione **per l'anno 2011** come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998 per la somma di € 51,65 per l'iscrizione alla classe 6;

VISTO	il D.M.A. 05.02.98 successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la nota della Giunta della Regione Veneto del 19.11.1998 con prot. n. 3088/31100;
VISTA	la Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04.08.2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 - 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la <i>Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata</i> ";
VISTA	la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999;
VISTA	la Delibera di Giunta Provinciale n. 278 del 20.07.2010;
VISTA	la D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011;
VISTA	la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di Protocollo del 25.01.06;
VISTI	l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
VISTO	lo Statuto Provinciale, adottato con Deliberazione Consiliare del 21.12.1999, nn. 70028/92 ed entrato in vigore il 28.02.2000;
VISTO	il Decreto Presidenziale n. 4 del 28.04.2010, prot. n. 31270, di conferimento degli incarichi dirigenziali;

MODIFICA E RINNOVA

l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al **numero 389** della ditta **PASSMETAL S.R.L.** con sede legale e operativa in via Madonna 2/G in Comune di Lonigo, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le seguenti operazioni:

Tipologia di cui al D.M. 5/02/98, all. 1, suball.1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (All. C parte IV D.Lgs. 152/06)	
3.1	19 SOLA MESSA IN RISERVA, RIFIUTI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO	450	3.1.3.c	R13	120101 120102 100210 160117 150104 170405 190118 190102 200140 120199 191202 100299
	30 PER RIFIUTI RECUPERATI NELLO STESSO IMPIANTO	1.200		R13 R4	120101 120102 100210 160117 150104 170405 190118 190102 200140 120199 191202 100299



Tipologia di cui al D.M. 5/02/98, all. 1, suball.1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (All. C parte IV D.Lgs. 152/06)	
3.2	42 SOLA MESSA IN RISERVA, RIFIUTI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO	400	3.2.3.c	R13	110599 110501 150104 200140 191203 170401 191002 170402 170403 170404 170406 170407 120103 120104 100899 120199
	60 PER RIFIUTI RECUPERATI NELLO STESSO IMPIANTO	800		R13 R4	110599 110501 150104 200140 191203 170401 191002 170402 170403 170404 170406 170407 120103 120104 100899 120199
5.8	9	100	5.8.3	R13	170411 160122 160216 160118 170401 #####

Resta inteso che il quantitativo massimo dei rifiuti per le tipologie in messa in riserva, funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto (tipologie 3.1 e 3.2) è pari a 90 tonnellate.

La capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto relativa alla tipologia di rifiuti per la quale viene effettuata la sola messa in riserva è pari a 70 tonnellate (tipologie 3.1, 3.2 e 5.8).

INFORMA CHE

1. Le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. del 05.02.1998 e di quanto comunicato dalla ditta con nota del 25.11.2011 acquisita agli atti il 28.11.2011 con prot. n. 82832 e, da ultimo, con nota del 08.03.2012 acquisita agli atti con prot. 18631.
2. Per le tipologie 3.1 e 3.2 le caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto dovranno corrispondere rispettivamente ai requisiti dei punti 3.1.4.c e 3.2.4.c dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
3. La presente iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato scade in data **28.11.2016**. Per garantire la continuità per l'esercizio dell'attività, si invita la ditta a presentare la comunicazione di rinnovo alla Provincia e in copia al Comune e ad Arpav sei mesi prima della data di scadenza sopra indicata, cioè entro il 28.05.2016.
4. La ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie secondo quanto disposto dalla nuova DGRV 2229 del 20/12/2011 entro il **10.01.2013**, o in concomitanza di una modifica al vigente provvedimento, qualora la relativa istanza sia presentata prima di tale data. Le garanzie finanziarie dovranno essere così costituite:
 - Polizza RC inquinamento con massimale di € 3.000.000

- Polizza fideiussoria a copertura di tutti gli stoccaggi presenti nell'impianto per tutte le attività autorizzate, finalizzate sia al mero stoccaggio dei rifiuti che funzionali alle attività di recupero. I quantitativi per il calcolo pertanto dovranno fare riferimento alla capacità massima di stoccaggio dell'impianto. L'importo unitario da applicare per i rifiuti non pericolosi è di € 0,2/Kg.

Le suddette garanzie finanziarie dovranno essere aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2229 del 20.12.2011 ed in particolare, la ditta dovrà trasmettere periodicamente copia delle quietanze dei versamenti dei premi qualora le polizze fossero annuali.

5. In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

- a. al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98; in caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività;
- b. a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- c. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta; in particolare, considerata la non menzione nella relazione tecnica di alcun processo di verifica della conformità delle caratteristiche dei prodotti dall'attività di recupero, la ditta è tenuta ad accettare unicamente nell'impianto rifiuti aventi già le caratteristiche di cui ai punti 3.1.3.c e 3.2.3.c;
- d. ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e. nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale il legale rappresentante è tenuto a:
 - comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;
 - a trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta;
 - le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale;
- f. nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante:
 - il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede in cui vi è l'obbligo nella modulistica vigente di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;
- g. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
- h. dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla GUIDA AL NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI – CER 202 “Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni”.



6. In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
7. L'attività dovrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa (il lay-out dell'impianto dovrà essere quello allegato alla nota acquisita agli atti con protocollo n. 18631 del 08.03.2012).
8. Sui rifiuti in sola messa in riserva non potrà essere effettuata alcuna operazione di cernita, selezione, frantumazione ecc..
9. I rifiuti per cui la ditta effettua unicamente l'operazione R13 non potranno provenire da altri impianti legittimati ad effettuare a loro volta l'operazione R13 in quanto non è ammissibile il passaggio di rifiuti tra più siti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva R13. La ditta è inoltre tenuta a destinare i rifiuti per cui effettua solo l'attività R13 ad impianti che effettuano l'attività di recupero da R1 a R12, escludendo quindi la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che operino esclusivamente la messa in riserva. I titoli legittimanti l'attività di recupero degli impianti a cui la ditta invia i rifiuti per i quali effettua esclusivamente l'attività di messa in riserva, dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
10. Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; tali rifiuti dovranno essere classificati con un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti".
11. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
12. Le zone di deposito dei rifiuti, dovranno essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
13. Qualora la messa in riserva non venga effettuata per rifiuti individuati dallo stesso codice CER, ma per tipologia così come individuata dai diversi punti del D.M. 05.02.98, cioè raggruppando rifiuti con codici diversi, l'allontanamento ad altri impianti legittimati dovrà essere effettuato con un codice della categoria 19.....
14. La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
15. L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che

sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

16. Il presente provvedimento di iscrizione in procedura semplificata non avvalta in alcun modo la procedura di cui al Regolamento Europeo (UE) n° 333/2011, indicata dalla ditta nella relazione tecnica descrittiva dell'impianto allegata alla *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi* acquisita agli atti il 28/11/2011 con prot. n. 82832.

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

La presente determina viene trasmessa in originale alla ditta e in copia al Comune di Lonigo nella persona del Sindaco pro tempore e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV nella persona del Direttore.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.



Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia